



FLC CGIL
Pavia

federazione lavoratori
della CONOSCENZA

Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia Tel. 0382389226 -
www.flcgil.it/pavia - pavia@flcgil.it - pavia@pec.flcgil.it

I.C. 'C. DEL PRETE' CASSOLNOVO
Prot. 0000626 del 24/01/2023
II-10 (Entrata)

Effelleci
Pavia



Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Domenica 12 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 si terranno in Lombardia le **elezioni regionali** per eleggere il **nuovo Consiglio regionale** e il **Presidente della Regione**.

Ancora una volta la designazione delle scuole si è rivelata una scelta di minimo sforzo, senza alcuna considerazione del fatto che in questo anno scolastico si sono già svolte le elezioni politiche del 25 settembre 2022, sarebbe stato quanto mai necessario da parte dei Comuni individuare preventivamente dei luoghi alternativi.

Si ripropone, quindi, la questione dell'organizzazione del servizio e delle ricadute sugli **obblighi del personale, fattori strettamente dipendenti** dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco nella specifica ordinanza. Proviamo ad esaminare le **fattispecie più diffuse**.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui l'intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, **non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione**. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti *secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto*.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata nello stesso o in diverso comune, con mantenimento dell'apertura della sede centrale.

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l'assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano "effettive e straordinarie esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve essere in ogni caso *regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario*.

Effelleci

Pavia

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). I criteri di utilizzo del personale non possono essere decisi in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma *regolati nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario*.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per l'allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e/o parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l'apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre *regolato nel contratto integrativo di istituto*.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione e sovente con ingresso separato (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con *criteri definiti in contrattazione*, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Ricorso alla didattica a distanza

Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/plessi e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della



FLC CGIL

Pavia

*federazione lavoratori
della CONOSCENZA*

Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia Tel. 0382389226 -
www.flcgil.it/pavia - pavia@flcgil.it - pavia@pec.flcgil.it

Effelleci Pavia



DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, nello stretto contesto dell'emergenza pandemica ora terminata, come confermato anche dalle [FAQ](#) allegate alle indicazioni operative del Ministero in avvio dell' a.s. 2022/23.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Personale impegnato nelle operazioni elettorali

Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni.

Chiarimento su permessi e/o ferie

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile*, così come disposto dagli organi competenti, **si determina un'assenza pienamente legittima**, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. **Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell'anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.**

* art. 1256 del Codice civile: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

Invitiamo tutti i lavoratori della scuola a comunicare a questa organizzazione sindacale eventuali utilizzi del personale difforni dalla normativa.

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Non sono previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti come da CCNL (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall'art. 31 del [CCNL 2016/2018](#).

Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi del CCNL, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa, condizione che, però, comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all'attività lavorativa "ordinaria", non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, retribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Non sono previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti come da CCNL (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall'art. 31 del [CCNL 2016/2018](#).

Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi del CCNL, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa, condizione che, però, comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all'attività lavorativa "ordinaria", non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, retribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).